

Corte costituzionale

RUOLO DELLE CAUSE

CAMERA DI CONSIGLIO

Lunedì, 5 Maggio 2025

ore 15,00

Stampato il 17 aprile 2025

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

1	ord. 207/2024	ord. 9 settembre 2024 Corte di cassazione - E.N. c/ Presidenza del Consiglio dei ministri e altri	<p data-bbox="712 181 1223 220">artt. 33, 34 e 35 legge 23/12/1978, n. 833</p> <p data-bbox="712 245 1223 975">Sanità pubblica - Trattamento sanitario obbligatorio (TSO) in condizioni di degenza ospedaliera - Tempestiva notifica all'interessato, o al suo legale rappresentante, del provvedimento con il quale il sindaco dispone il trattamento, con l'avviso che il provvedimento sarà sottoposto a convalida del giudice tutelare entro le 48 ore successive e con l'avviso che l'interessato ha diritto di comunicare con chiunque ritenga opportuno e di chiedere la revoca del provvedimento, nonché di essere sentito personalmente dal giudice tutelare prima della convalida - Tempestiva notifica dell'ordinanza motivata di convalida del giudice tutelare all'interessato, o al suo legale rappresentante, con l'avviso che può presentare ricorso ai sensi dell'art. 35 della legge n. 833 del 1978 - Incidenza sulla libertà personale - Lesione del diritto di autodeterminazione sulle scelte sanitarie - Omesso riconoscimento delle garanzie costituzionali a tutela della libertà personale e della dignità umana - Contrasto con il diritto, anche convenzionale, a un ricorso effettivo</p> <p data-bbox="712 1007 1223 1120">- rif. artt. 2, 3, 13, 24, 32, 111 e 117, c. 1°, Costituzione; artt. 6 e 13 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali</p>		PETITTI	
---	---------------	--	---	--	---------	--

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
2	ord. 204/2024	ord. 3 ottobre 2024 Tribunale di Matera - Curatela Fallimento Vera Frutta c/ Rosa Verardi e altri	art. 147 regio decreto 16/03/1942, n. 267 Società - Fallimento e procedure concorsuali - Sentenza dichiarativa del fallimento di una società appartenente a uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, che produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili - Omessa previsione per costoro della possibilità di interloquire anche sui requisiti di fallibilità della società, quanto meno al fine di sottrarsi all'estensione della dichiarazione di fallimento nei loro confronti - Denunciata disciplina che genera un'estensione automatica del fallimento della società ai soci - Norma che determina una deminutio capitis per il socio, date le gravissime conseguenze giuridiche e personali discendenti dalla dichiarazione di fallimento - Irragionevole lesione del diritto di difesa dei soci - rif. artt. 24 e 111 Costituzione	Avv. Stato: Emanuele MANZO	NAVARRETTA	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
3	ric. 20/2024	Presidente del Consiglio dei ministri c/ Regione Puglia	<p>artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 legge Regione Puglia 28/03/2024, n. 14</p> <p>Acque e acquedotti - Servizio idrico integrato - Norme della Regione Puglia - Disciplina degli incentivi ai comuni pugliesi per la costituzione di una società, con la finalità di assicurare l'esercizio unitario ed efficiente delle funzioni comunali afferenti alla gestione del Servizio idrico integrato (SII) nell'ambito territoriale unico regionale - Previsione finalizzata a generare le condizioni per l'individuazione, da parte dell'autorità idrica pugliese delle modalità di affidamento del SII che ritiene più opportuna, tra quelle previste - Costituzione da parte dei comuni pugliesi, a tali fini, di una società per azioni, denominata Società veicolo, a totale partecipazione pubblica e a controllo analogo congiunto di tutti i comuni ricadenti nel territorio regionale, da esercitare indipendentemente dalla partecipazione al capitale sociale - Previsione di un capitale sociale e di un finanziamento regionale - Erogazione di incentivi regionali - Avviamento da parte della Regione del trasferimento graduale a titolo gratuito, nella misura massima del 20 per cento, delle azioni di Acquedotto Pugliese spa in favore dei comuni aderenti, in proporzione alla consistenza delle infrastrutture destinate alla gestione del Servizio idrico integrato - Previsto impegno per ciascun comune aderente di ritrasferire le suddette azioni alla Società veicolo - Titolarità di tutti i comuni pugliesi, anche non aderenti, dei poteri di indirizzo, coordinamento, controllo e supervisione sugli obiettivi strategici e sulle decisioni più significative della Società veicolo, da esercitarsi congiuntamente - Previsione che, qualora alla data del 30 giugno 2025 non tutti i comuni pugliesi abbiano aderito alla Società veicolo, i tali poteri sono esercitati tramite il Comitato di</p>	<p>per Presidente del Consiglio dei ministri (*): Avv. Stato Maria Letizia GUIDA Avv. Stato Maria Luisa SPINA</p> <p>per Regione Puglia (**): Avv. Ida Maria DENTAMARO Avv. Cristiano CHIOFALO</p>	SCIARRONE ALIBRANDI	(*) atto di rinuncia, dep. il 20/3/2025 (**) accettazione della rinuncia, dep. l'11/4/2025

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

coordinamento e controllo - Modalità di elezione del Comitato, relativa durata, funzionamento e funzioni - Denunciate disposizioni la cui applicazione determina una sostanziale modifica del soggetto in house cui la legge statale ha affidato la gestione del servizio idrico integrato - Disciplina incompatibile con i requisiti necessari per la configurabilità dell'in house providing, come definito dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, nonché con le disposizioni statali disciplinanti la gestione del servizio idrico integrato in Puglia - Ulteriore contrasto con quanto disposto dall'art. 148-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante l'individuazione dei presupposti necessari per l'affidamento diretto dei servizi idrici integrati - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, dell'ordinamento civile e di tutela dell'ambiente - Lesione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Partecipazione regionale al capitale sociale del gestore del servizio idrico integrato che viola la norma statale la quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono costituire, acquisire o mantenere partecipazioni esclusivamente in società che abbiano per oggetto la produzione di beni o servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali - Contrasto con la norma nazionale secondo cui la società in house deve realizzare oltre l'80 per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dagli enti pubblici soci - Contrasto con la normativa statale interposta in base alla quale l'affidamento diretto del servizio idrico integrato può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, partecipate, in ogni caso, dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale - Lesione sotto ulteriori profili della competenza legislativa

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza

- rif. art. 117, c. 1° e 2°, lett. e), l) e s), Costituzione; artt. 2, c. 1°, e 4 decreto legislativo 11/05/1999, n. 141; art. 16 bis decreto-legge 06/11/2021, n. 152, convertito, con modificazioni, in legge 29/12/2021, n. 233; artt. 2, c. 1°, lett. o), 4, c. 1°, 15 e 16, c. 3°, decreto legislativo 19/08/2016, n. 175; artt. 14 e 17 decreto legislativo 23/12/2022, n. 201; art. 149 bis, c. 1°, decreto legislativo 03/04/2006, n. 152; artt. 12, 17, par. 1, 2 e 3, direttiva UE 26/02/2014, n. 23; art. 12, par. 1, 2 e 3, direttiva UE 26/02/2014, n. 24; art. 28, par. 1, 2 e 3, direttiva UE 26/02/2014, n. 25